

Accordo in materia di Part Time

In Verona, il giorno 23 luglio 2015

tra
il Banco Popolare, in qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale Unica del Gruppo Banco Popolare costituita dalle
OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca e Unisin

premesse che

- le Parti confermano la volontà di valorizzare il part-time quale strumento di conciliazione degli impegni professionali con le esigenze proprie della sfera personale e familiare delle lavoratrici e dei lavoratori interessati;
- le Parti sottolineano che il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce anche strumento prioritario di flessibilità per la ricerca di efficaci equilibri occupazionali nell'ambito Aziendale;
- la normativa attualmente vigente nel Gruppo Banco Popolare deriva dalla stratificazione di accordi precedenti volti a rendere sempre più contestualizzato e aderente il part time alle effettive necessità delle persone e dell'Azienda;
- con il presente accordo va considerata sostituita ed abrogata ogni altra precedente disposizione o prassi aziendale in materia non rientrante nella normativa di seguito esplicitata;

si conviene quanto segue.

Le Parti concordano di prendere a riferimento i seguenti Accordi sottoscritti in tema di part time:

- 26 settembre 2003: "Normativa Part Time" e "Normativa Part Time Piano Industriale 2002/2005";
- 20 novembre 2003: "Normativa Part Time"
- 30 giugno 2007: "Verbale di Accordo in materia di Part Time";
- 22 gennaio 2009: "Verbale di Accordo"
- 15 novembre 2012: "Verbale di Accordo in materia di Part Time";
- 03 ottobre 2013: "Verbale di Incontro";
- 23 gennaio 2014: "Accordo per la gestione delle tensioni occupazionali e delle ricadute sul Personale del Gruppo Banco Popolare"

e valutano di comune interesse il mantenimento di tali riferimenti (come da allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) a costituzione di una normativa unitaria di Gruppo sul tema del lavoro a tempo parziale.

FAB
FIRST
CISL
SINFUB

SINFUB

UNISIN

Ad integrazione dell'Accordo 26 settembre 2003 "Normativa Part Time", in accoglimento delle indicazioni anche legislative sopravvenute e nell'ottica di una sempre maggiore attenzione alla situazione personale e familiare del personale, le Parti concordano di inserire, come ulteriore comma dell'art. 3, nell'elenco delle circostanze che determinano il part time "di diritto" un'ulteriore causale così formulata:

- situazione personale del dipendente affetto da malattia oncologica o assistenza particolare e continuativa del coniuge o di figli conviventi o di convivente more uxorio o di genitori ove gli assistiti siano affetti da malattia oncologica.

Dichiarazione Aziendale

Nell'ambito di quanto previsto in tema di comporta in caso di malattia oncologica dal CCNL 19.1.2012, rinnovato con accordo del 31.3.2015, l'Azienda si impegna, nell'ottica di grande attenzione alle persone affette da questa patologia o da altre malattie di analogo e certificato effetto invalidante, a valutare misure a tutela delle condizioni dei dipendenti rientranti nelle casistiche indicate.

Al fine di agevolare il riordino delle causali di cui all'art. 3 e all'art. 4 del suddetto Accordo, si allegano in un prospetto riassuntivo le circostanze agevolanti la concessione del part time (allegato 9) e il modulo standard di richiesta della prestazione a tempo parziale (allegato 10).

Tale corpo normativo, come sopra descritto, avrà scadenza il 31 dicembre 2016 rinnovabile di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Resta inteso che le Parti si incontreranno per una valutazione congiunta in merito alle variazioni dei criteri legali in tema di concessione dell'accesso al part time a partire dal mese di settembre p.v.

Fase sperimentale anni 2015-2016

Per il solo biennio 2015 e 2016, con scadenza 31.12.2016 e al fine di agevolare un efficace equilibrio occupazionale in ambito Aziendale, le Parti concordano l'attivazione di una iniziativa rivolta esclusivamente alla categoria dei Quadri Direttivi che non ricoprono ruoli di responsabilità gerarchico/funzionale.

Per i suddetti anni verrà avviata una "formula Part Time Quadri Direttivi" con caratteristiche proprie e che, in misura sperimentale, si contraddistingue per i seguenti aspetti:

- Individuazione di una platea *target* composta in maniera esclusiva dai Quadri Direttivi di rete e di sede che non ricoprono ruoli di responsabilità gerarchico/funzionale;
- Possibilità, per tale platea, di concessione automatica del tempo parziale con scadenza il 31.12.2016 indipendentemente dalle motivazioni di cui agli art. 3 e 4 dell'Accordo sul part time;
- Distribuzione settimanale del part time:
 - verticale 4 giorni su 5 (cosiddetta "settimana corta")
 - orizzontale solo la mattina (riservata ai soli Quadri Direttivi "over 55 anni");

Articolazioni orarie differenti rispetto a quanto sopra verranno accolte secondo le modalità previste dalla normativa standard del part time e nel rispetto della percentuale dell'8.5% laddove contemplata;

- Accoglimento della richiesta di lavoro a part time presso l'unità produttiva di appartenenza o, in caso di impossibilità, in un ambito territoriale non superiore ai 20 km dalla residenza. Al di fuori di tale ambito territoriale sono fatte salve, in ogni caso, soluzioni diverse concordate con il gradimento dell'interessato;
- Tetto di concessione della "formula Part Time Quadri Direttivi" per un massimo di 200 posti sulla Rete e senza limiti sulla Sede.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

Ferme restando le facilitazioni connesse a questa specifica iniziativa, resta inteso che, in una prospettiva di sostenibilità del progetto stesso e del regolare andamento dell'attività operativa, la concessione del part time rimane inderogabilmente sottoposta a valutazioni di compatibilità tecnica, organizzativa e produttiva.

L'Azienda si impegnerà, comunque, salvo casi eccezionali, ad esaminare con favore le richieste pervenute garantendo, in caso di immediata impossibilità di accoglimento, la condivisione di soluzioni alternative in termini di tempistica della concessione e di logistica della collocazione.

Le parti concordano la previsione di fasi di verifica periodiche da effettuarsi con cadenza annuale, sia per la fase sperimentale 2015 - 2016 sia per le richieste di accesso al part time secondo la normativa standard.

Banco Popolare
Fabi
First/Cisl
Fisac/Cgil
Sinfub
Ugl-Credito
Uilca
Unisin